

Decreto n. 2813 del 10 ottobre 2017

LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD (U.C.M.A.N.) PER IL COMUNE DI MIRANDOLA DEL TERZO ACCONTO DELLE RISORSE ASSEGNATE CON ORDINANZA N. 63/2013 E RIDOTTE CON ORDINANZA N. 51/2016 PER LA COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO DI MOBILI DI ABITAZIONI DICHIARATE TOTALMENTE INAGIBILI A SEGUITO DEL SISMA MAGGIO 2012

VISTO

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e successive modifiche;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agazia regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286;
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, con cui:
 - è stato prorogato al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012;
 - è stato istituito un apposito Fondo per la ricostruzione;
 - il Presidente della Regione Emilia Romagna è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione,

l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti;

- a favore del Commissario delegato è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

- all'articolo 3, comma 1, lettera e), è stato stabilito che possono essere concessi contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi;

VISTI altresì:

- l'articolo 6 del D.L. 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013

- l'articolo 7, comma 9-ter, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge n.164 del 11 novembre 2014

- l'articolo 13, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125

- l'articolo 11, comma 2 bis, del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016

con i quali è stato rispettivamente prorogato al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e, da ultimo, al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTA

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 e s.m., con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi della Legge regionale n. 6 del 2004, e si è provveduto ad aggiornare la ripartizione dei compiti, delle responsabilità e l'assetto organizzativo a supporto del Commissario;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";

RICHIAMATE le proprie ordinanze:

- n. 63 del 29 maggio 2013 "Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni

dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012", come modificata e integrata dall'ordinanza n. 119 dell'11 ottobre 2013, con la quale si è provveduto a:

- individuare i criteri e le modalità per la presentazione delle domande ed il riconoscimento dei contributi per le spese di traslochi e i depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012;
- assegnare a 57 Comuni interessati, sulla base del numero delle unità abitative danneggiate con livello di danno E, le risorse necessarie alla copertura dei suddetti;
- disporre che l'assegnazione avvenga a valere sul citato Fondo per la ricostruzione, per un importo complessivo di Euro 11.057.250,00;
- n. 41 del 6 agosto 2015, con la quale è stato ridotto ad € 10.057.250,00 l'ammontare delle risorse finanziarie a copertura dei contributi in questione;
- n. 8 del 26 febbraio 2016, con la quale è stata ridotta ulteriormente ad Euro 9.457.250,00 la disponibilità finanziaria e rinviata, a successivo provvedimento, la rimodulazione delle assegnazioni per singolo Comune;
- n. 51 del 10 ottobre 2016 "Rimodulazione dell'assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'Ordinanza n.63/2013", con la quale è stato ridotto, da 57 a 38, il numero dei Comuni assegnatari ed è stata ricalcolata la rispettiva assegnazione finanziaria a seguito della riduzione delle risorse di cui alla citata ordinanza n. 8;

RICHIAMATO altresì, il proprio decreto n. 3539 del 28 ottobre 2016, con il quale, tra l'altro, si è stabilito:

- di individuare nell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 il soggetto responsabile dei rapporti con le Amministrazioni comunali - competenti nella gestione delle misure di assistenza alla popolazione a seguito del sisma 2012 - e della predisposizione degli atti e provvedimenti commissariali relativi alle suddette misure d'assistenza;
- di individuare nell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile il soggetto responsabile dell'attività di gestione della contabilità speciale per il sisma 2012, compresa l'attività di emissione degli

ordinativi di pagamento nei confronti dei Comuni richiedenti il trasferimento delle risorse finanziarie per la gestione delle misure di assistenza alla popolazione;

CONSIDERATO che:

- il trasferimento delle risorse ai Comuni ai fini della copertura finanziaria dei suddetti contributi avviene a titolo di acconto, pari al 20%;
- il contributo è erogato dai Comuni agli aventi titolo dietro presentazione delle fatture e ricevute comprovanti le spese effettivamente sostenute afferenti i traslochi e i depositi temporanei dei mobili;
- i Comuni trasmettono la relativa rendicontazione - cui è subordinata l'eventuale richiesta di ulteriore acconto - mediante elenco riepilogativo riportante, tra l'altro, gli estremi dei mandati di pagamento e la data della relativa quietanza;

RICHIAMATI i propri decreti di liquidazione a favore del Comune di Mirandola:

- n. 655 del 22 luglio 2013, con cui è stato liquidato il primo acconto di Euro 332.250,00, pari al suddetto 20% sull'assegnazione di Euro 1.661.250,00 di cui all'ordinanza n. 63/2013;
- n. 1382 del 24 luglio 2014, con cui, preso atto della rendicontazione dei contributi per Euro 332.133,38, corrisposti dal Comune agli aventi diritto, si è proceduto alla liquidazione del secondo acconto, pari ad Euro 332.250,00, quale ulteriore 20% sull'assegnazione suddetta;

EVIDENZIATO che, a seguito della richiamata ordinanza n. 51/2016, le risorse precedentemente assegnate al Comune di Mirandola, pari ad Euro 1.661.250,00, sono state ridotte ad Euro 1.463.950,00;

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.), protocollo n. 27048 del 06 ottobre 2017, assunta agli atti dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 con protocollo PG 648226 del 06 ottobre 2017, con la quale, per il Comune di Mirandola (MO):

- è stata trasmessa la rendicontazione di Euro 331.698,17 dei contributi che hanno trovato copertura col secondo acconto, sopra richiamato, del quale risulta non rendicontata la somma di Euro 551,83;

- è stata integrata la rendicontazione relativa al primo acconto, del quale risulta non rendicontata la somma di Euro 116,62;

- è stata contestualmente trasmessa la richiesta di liquidazione del terzo acconto, pari ad Euro 213.201,55, determinato dalla differenza tra Euro 878.370,00, quale 60% delle risorse rimodulate con ordinanza n. 51/2016, e l'ammontare dei precedenti due acconti di Euro 664.500,00, e tenuto altresì conto delle somme non rendicontate relative a questi ultimi, pari complessivamente ad Euro 668,45;

- è stata richiamata la delibera del Consiglio Comunale di Mirandola n. 39 del 27 marzo 2017, sul trasferimento all'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.) dei Servizi Sociali cui compete anche l'assistenza economica alla popolazione terremotata;

PRESO ATTO altresì, della comunicazione del 7 luglio 2017 dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.) assunta con protocollo PG 515726 dell'11 luglio 2017 in merito all'avvenuto *trasferimento delle funzioni relative agli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale realizzati attraverso il servizio sociale territoriale e per il diritto alla casa*, e all'avvenuta approvazione della relativa convenzione col suddetto Comune mediante deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 30 dell'8 aprile 2017;

RITENUTO pertanto, di liquidare Euro 213.201,55 all'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.), per il Comune di Mirandola (MO), a valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012" accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna;

ACCERTATA la disponibilità di cassa sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012";

DECRETA

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di liquidare all'Unione Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.), per il Comune di Mirandola (MO), la somma di **Euro 213.201,55**, quale terzo acconto sulle risorse assegnate con ordinanza n. 63/2013 e ridotte con ordinanza n. 51/2016, e tenuto conto dei precedenti acconti liquidati sulla base

dell'originaria assegnazione, nonché delle somme non rendicontate relative a questi ultimi;

2. di dare atto che la predetta somma di Euro 213.201,55 è liquidata per la copertura dei contributi per le spese di trasloco e deposito temporaneo di mobili di abitazioni dichiarate inagibili a seguito del sisma del maggio 2012, a valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012" accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna;
3. di dare incarico all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di emettere il relativo ordinativo di pagamento.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)